I Capitoli delle Università del Contado di Molise contenevano norme a difesa dei vigneti e delle vendemmie

Viticoltura a Carpinone nel XV secolo

I documenti confermano l'importanza delle uve e dei vini nel circondario di Isernia

Nei *Capitula Hominum Universitatis Terrae Carpinonis*, redatti in forma "renovata" nel maggio 1493, si nota una grande attenzione per la viticoltura, a testimonianza di come nel circondario isernino sia stata sempre oltremodo importante l'economia legata alla coltivazione dell'uva e alla produzione del vino. I Capitoli quattrocenteschi di Carpinone, infatti, si aprono e si chiudono con regole e sanzioni pecuniarie a protezione dei vigneti e a difesa delle vendemmie. E non pochi altri Capitoli riguardano medesimi aspetti di salvaguardia.

In quello iniziale, intitolato 'Delli danni dati nelle vigne', si legge «*che qualunque persona fosse trovata a dannificare nelle vigne, cioè da S.ta Maria di mezzo agosto e per fine che si è velegnato, paghi di pena de dì mezzo augustale e di notte il doppio, e se fosse garzone da quindeci anni in basso grana cinque, et emenda il danno al padrone*». Lo stesso primo Capitolo prescrive inoltre «*che qualunque persona passasse per vigne senza licenza del patrone, dalla mità di novembre e per tutto la mità d'agosto, paga grana cinque, e fa danno grana dieci, et emenda il danno al padrone*».

Una significante tutela in tal senso è comprovata anche dai due Capitoli che chiudono il medesimo documento carpinonese del 1493. Il penultimo prevede multe per chi consente che maiali, pecore o capre si accostino ai vigneti nel periodo della raccolta delle uve, ossia «*dal primo di settembre et per tutto Ognisanto, [...] et chi ne facesse lo contrario paga di pena grana diece per morra di pecore o capre, et per porco grano uno de dì et di notte grana due*». L'ultimo Capitolo, invece, si preoccupa di punire i padroni dei cani che vengono lasciati liberi dal «*portare landuni d'uno pede e mezzo, dal primo di settembre fine che sarà finito di vellegnare, et chi ne facesse lo contrario, cioè lo padrone del cane, paghi di pena grana tre et emenda il danno che facesse in qualunque vigna*».

Costruzione di botti per il vino (incisione, XVI Secolo)

Taverne e vigne

Come sopra indicato, i *Capitula Universitatis Carpinonis* del 1493 esordiscono e si concludono con disposizioni che intendono proteggere le vigne e le vendemmie; ma numerose altre regole fanno riferimento all'agricoltura viticola e alla vendita del vino. Difatti, ben otto dei quattordici Capitoli iniziali affrontano questi argomenti. Del primo (ossia *Delli danni dati nelle vigne*) ho già evidenziato le parti essenziali; pertanto trascrivo, quasi in forma integrale, gli altri sette.

'Delle taverne': «*qualunque persona fosse trovata a fare taverna in Carpinone, et che venda vino, che guadagni per quartari tarì tre e mezzo tutto lo mese di marzo, d'aprile et maggio franco, se vende lo vino vecchio guadagni per quartaro tarì tre senz'altro guadagno e inganno, et chi ne facesse lo contrario paga di pena per quartaro mezzo augustale, et questo s'intende per chi fa la taverna stabilita in detta Terra*».

'Dello vendere del vino': «*ogni persona possa vendere vino della sua possessione a suo arbitrio, ed ancora lo vino che comprasse a musto per mettere alle botti dello bottaro suo tanto che fosse forastiero come quello della Terra*».

'Delle vie non acconcie': «*ogni persona che ave vigne o orti vicino alla via debbia rimondare la via quanto dura la sua possessione, tanto di vigne come di orti, et se ogni anno alli otto di settembre quelli che non avessero remondate dette vie provisto per uomini da bene et bisognasse rimondare incorano alla pena di grana cinque*».

'Dello passare per vigne et orti': «*qualunque persona passasse per vigne o orti per necessità, et che la necessità sia lecita, non sia tenuto a pagare pena nulla*».

'Dello passare senza licenza per vigne et orti': «*nulla persona possa passare per vigne o orti senza licenza del padrone, et chi ne facesse lo contrario paga la pena di grana cinque ed emenda il danno*».

'Dello vendere lo vino': «*qualunque persona facesse taverna in Carpinone, e che vendesse vino forastiero che abbia vendere uno denaro manco la carafa di quello della Terra, e chi ne facesse lo contrario paga di pena per qualsivoglia quartaro tarì cinque*».

'Delle misure': «*tutte quelle persone che vendessero vino e non vendessero alla misura giusta paghino di pena tarì sette e mezzo, e questo Capitolo vuole s'intenda per ogni misura*».

Altri Capitoli

Oltre quelli già segnalati, ulteriori sette Capitoli carpinonesi (ma ce n'è pure un altro in cui si menziona la *vigna di Luca Cornacchia*) sono finalizzati alla preservazione dei vigneti. Il primo di essi si preoccupa dei tralci, gli altri intendono scongiurare i possibili danni provocati dagli animali. È utile, quindi, esporne i contenuti.

'Dello tagliare delle viti': «*qualunque persona fosse trovata che tagliasse viti potate in qualunque possessione paga di pena tarì quindici et emenda il danno al padrone*».

Vendemmia e pigiatura (miniatura, XIV secolo)

'De le bestie baccine cavalline e somarine': «*tutte le bestie baccine, cavalline e somarine che fossero trovate a far danno in vigne [...], paga di pena per bestia grana doi e mezzo da marzo e per tutto ottobre, e da novembre insino all'intrata paga di pena lo dì grano uno e la notte il doppio, et emenda il danno*».

'De le bestie pecorine e caprine': «*tutte le bestie pecorine et caprine che fossero trovate in vigne [...] a fare danno, de dì paga de pena uno tornese et di notte grano uno, et emenda il danno al padrone*».

'Delle bestie pecorine et caprine': «*nulla delle predette bestie a difesa pecorine et caprine, dal mese d'agosto e per fine che si vellegnano le vigne, non possano passare fra le vigne, verum, che possono andare a beverare e poi ritornare, et non fermarsi per la strada publica, et li padroni siano tenuti a menare li cani legati, et chi ne farà lo contrario paghi di pena grana dieci per morra*».

'Delli Porci': «*tutti li porci che fossero trovati nella vigna, dall'entrata d'agosto et per tutto ottobre, paghi per porco grana duie de dì, et di notte grana quattro, et emenda il danno al padrone*».

'Delli sopradetti porci': «*tutti li porci che s'accostino alle vigne, dall'entrata di settembre et per tutto ottobre, de dì paghi di pena per porco grano uno, et di notte grana due*».

'Delli forastieri che hanno robbe in Carpinone': «*tutti quelli forastieri che avessero case, vigne o altre possessioni in Carpinone o in suo territorio [...] possano essi padroni venire a pascere, lavorare, seminare, metere, adunare, trescare et acconciare vigne a loro arbitrio, et menarci bovi domati et la bestia di soma, et pascere et pernottare con le bestie, e non siano tenuti a pagare cos'alcuna alla bagliva, né per fida né per altro*».

Mauro Gioielli